

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5 FIRENZE SUD

Via Porte Nuove n.18 50144 Firenze

tel. 055/334082– fax 055/333505

email: segreteria@atc5firenz sud.it

DELIBERA N. 56

Firenze, 12/03/2025

OGGETTO: DESTINAZIONE CARNI UNGULATI

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTI in particolare gli artt. 51 e 52 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157.

VISTO l'art.19 della suddetta Legge n.157/92 al comma 4, il quale stabilisce che gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.

VISTA la legge regionale del 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

VISTO il D.P.G.R del 3 novembre 2022 n. 36/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 70 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015." e in particolare l'art. 3 "Contenimento degli ungulati in ambito urbano" che al comma 6 prevede " Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo. Nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficenza alimentare."

CONSIDERATO che la normativa vigente e in particolare l'art. 37 L.R. 3/94 comma 6 ter individua la destinazione dei capi abbattuti in regime di controllo ai sensi dell'art. 37;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 15/12/2014 che approva le "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CDS)" e definisce i Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS);

VISTE le Linee Guida della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 528 del 15/05/2023, Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento " Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica " - revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT1185/2014 e DGRT1281/2017

VISTA la Delibera N. 41 del 20-01-2020 - L.R. 70/19. Criteri e modalità di destinazione degli ungulati catturati e abbattuti ai sensi dell'art. 3 comma 6 L.R. 70/19 e determinazione della destinazione degli ungulati catturati ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94" ed in particolare i commi 5, 6 e 7 nei quali si dispone:

- di cedere i capi abbattuti ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della L.R. 3/94 all'ATC competente territorialmente, che provvede a destinarli secondo quanto stabilito dall'art. 37 comma 6 ter L.R. 3/94;
- di cedere i capi abbattuti ai sensi dell'art. 3 L.R. 70/19 all'ATC competente territorialmente. Spetta ai soggetti attuatori delle attività in questione il trasporto al più vicino Centro di sosta gestito da un ATC convenzionato con un Centro di Lavorazione Selvaggina, o direttamente ad un Centro di Lavorazione Selvaggina, convenzionato con l'ATC, od altro luogo indicato dall'ATC;

VISTO l'art. 37 della suddetta L.R. 3/94, in particolare il comma 6 ter, il quale stabilisce che i capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, debbono essere inviati ai Centri di Lavorazione Selvaggina abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

VISTO l'art. 37 della suddetta L.R. 3/94, in particolare il comma 3, il quale stabilisce che per la realizzazione dei piani di abbattimento la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.

VISTA la delibera della Regione Toscana n.515 del 10/05/2021 e l'allegato 1 che di essa ne fa parte.

VISTA la delibera della Regione Toscana n.941 del 05/08/2024 e gli allegati che di essa ne fanno parte.

VISTA la delibera della Regione Toscana n.1558 del 23/12/2024 e gli allegati che di essa ne fanno parte.

VISTA la delibera della Regione Toscana n.54 del 27/01/2025 e gli allegati che di essa ne fanno parte, di cui in particolare nell'allegato B al punto 4.9:

"... In attuazione delle sopra citate indicazioni sanitarie, si evidenzia, in particolare, che i capi abbattuti in controllo devono essere destinati dai soggetti competenti territorialmente secondo le seguenti modalità:

- a) cessione a Centri di Raccolta/Centri di Lavorazione Selvaggina senza limite di numero, per la finalità commercializzazione o la beneficenza alimentare; a tale destinazione sono avviati i capi abbattuti ai sensi della L.R. 70/2019 art. 3 comma 6, presi in carico dall'ATC competente territorialmente;
- b) cessione ad operatori partecipanti alle attività per l'autoconsumo, come incentivazione alla partecipazione e/o agli agricoltori che hanno subito dei danni come compensazione degli stessi. In entrambi i casi la quantità massima annua è di quattro capi a soggetto, i quali devono esclusivamente essere destinati all'autoconsumo;
- c) i capi abbattuti dagli agricoltori in qualità di "soggetto responsabile", ai sensi della DGR 310/2016 e succ. modificazioni, dovranno essere obbligatoriamente conferiti ai Centri di Raccolta degli ATC. Resta ferma la possibilità che una parte di essi possa ritornare al proprietario o conduttore del fondo, dopo essere stato portato al Centro di Lavorazione, per l'autoconsumo. ..."

TENUTO CONTO delle difficoltà riscontrate sul far rientrare le mezzene imballate dal CLS presso un CRS individuato per il successivo ritiro e considerato l'impegno temporale dell'ufficio dell'ATC n.5 Firenze Sud per tale coordinamento.

TENUTO CONTO che le carcasse conferite dalla Polizia della Città Metropolitana di Firenze devono essere eviscerate dai volontari prima di essere stoccate nelle celle di refrigerazione e che è necessaria la presenza della Persona Formata a supporto dell'attività degli agenti della Polizia della Città Metropolitana di Firenze;

pag. 2

Il Presidente dell'ATC n.5 Firenze Sud delibera che:

- A)** Presso l'ATC n.5 Firenze Sud è istituito un coordinamento per il conferimento delle carcasse di ungulati abbattuti durante gli interventi di controllo, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94, verso il/i Centro/i di Lavorazione delle carni di Selvaggina e per la gestione delle attività correlate.
- B)** Le carcasse degli ungulati abbattuti, all'aspetto, nella forma della girata, della braccata e quelle catturate durante gli interventi di controllo ai sensi della L.R. 70/2019, devono essere consegnate ai CRS e successivamente conferite al CLS, o direttamente al CLS se le condizioni lo permettono, per finalità di commercializzazione o beneficenza alimentare. L'ATC n.5 Firenze Sud si impegna a destinare almeno due carcasse per ogni anno solare, derivanti da interventi di controllo ai sensi della L.R. 70/2019 alla beneficenza alimentare.
- C)** che le carcasse degli Ungulati abbattuti o catturati nel corso degli interventi di controllo condotti ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della L.R. 3/94, nonché nel territorio a caccia programmata per la tutela delle produzioni agricole, della piccola fauna stanziale e per pubblica incolumità, nell'ambito del coordinamento dell'attività di conferimento delle carcasse degli animali di cui al punto A della presente deliberazione possano essere così destinate:
1. per interventi condotti o coordinati dalla Polizia Provinciale le carcasse, di norma, devono essere conferite presso i CRS dell'ATC n.5 Firenze Sud.
 2. per interventi condotti all'aspetto, in via prioritaria, presso i Centro di Raccolta dell'ATC n.5 Firenze Sud.
 3. Per interventi condotti all'aspetto e col metodo della cattura alla GGVV può essere riconosciuta una carcassa per ogni quattro capi abbattuti, come rimborso delle spese sostenute per gli interventi di controllo condotti in precedenza. La GGVV può decidere la destinazione della carcassa a essa riconosciuta scegliendo una delle seguenti modalità:
 - 1) Consegnarla al CRS per essere successivamente conferita al CLS, oppure, se le condizioni lo permettono, direttamente al CLS. Dopo le analisi sanitarie (le cui spese rimangono a carico dell'ATC n.5), la carcassa potrà essere ritirata in due mezzene imballate. Il ritiro potrà essere eseguito dalla GGVV stessa presso il CLS di riferimento o da personale dalla medesima individuato. Gli accordi per le modalità di ritiro presso il CLS saranno a carico della GGVV o di una persona da essa incaricata.

La GGVV potrà assegnare le mezzene certificate della carcassa nella sua disponibilità ad un singolo cacciatore abilitato ai sensi dell'art.37 partecipanti all'intervento/i, ed a rotazione nei vari interventi alternando l'assegnazione ai partecipanti.

La carne risultante dalle suddette mezzene potrà essere utilizzata esclusivamente per autoconsumo da parte del ricevente della stessa.

La carcassa riconosciuta alla GGVV o all'art. 37 dovrà essere indicata nella sezione apposita nel modello di accompagnamento (**Modello 2 Bis delle Linee Guida Regionali**) in modo da comunicare al CLS la procedura da percorrere rispetto alle altre carcasse cedute di spettanza dell'ATC n.5.

Le restanti carcasse dovranno essere avviate ai Centri di Raccolta Selvaggina dell'ATC n.5 Firenze Sud.

In questo caso, il contributo per l'eviscerazione del capo e il rimborso chilometrico non saranno riconosciuti.

Tutte le carcasse di ungulati che provengono dalle varie modalità di interventi di controllo eseguibili su tutto il territorio regionale toscano concorrono al raggiungimento del numero massimo previsto

dalla normativa vigente in termini di carcasse assegnabili (4 capi/anno/assegnatario). Raggiunto tale limite per persona fisica, non sarà più possibile applicare quanto previsto in questo comma a per il soggetto in oggetto.

Nel **Modello 2 Bis delle Linee Guida Regionali** sarà onere della GGVV provvedere a compilare la sezione dedicata a identificare il ricevente/i della/e carcassa/e suddetta/e, che ha fini della normativa vigente diventa/no ASSEGNATARIO/I, e verificare se, il destinatario della carcassa, nel proprio storico, abbia raggiunto il numero massimo, di carcasse assegnabili, previsto dalla normativa vigente (4 capi/anno/assegnatario). L'assegnatario, nel **Modello 2 Bis**, dovrà dichiarare quanti capi ha ricevuto fino a quel momento, prima di poter ricevere la/le carcassa/e. La GGVV dovrà trasmettere una copia, anche fotostatica, del/i Modello/i 2-bis rilasciato/i, una volta conferita al CRS, all'ATC n.5 Firenze Sud per riscontro contabile economico.

- II) La GGVV può tenere la carcassa oppure consegnarla ad uno dei cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 partecipanti all'intervento/i. In questo caso, sia la GGVV se si assegna la carcassa che l'operatore in art.37 se viene in alternativa assegnata a lui, diventano gli ASSEGNATARI del capo di selvaggina selvatica grossa abbattuta.

Sarà onere della GGVV verificare se, il destinatario della carcassa, nel proprio storico, abbia raggiunto il numero massimo, di carcasse assegnabili, previsto dalla normativa vigente (4 capi/anno/assegnatario).

La cessione della carcassa sarà effettuata dalla GGVV mediante il **Modello 4 delle Linee Guida Regionali**, compilato in tutte le sezioni necessarie. Il modello compilato e sottoscritto dovrà essere conservato dall'assegnatario ed esibito, se richiesto, dagli organi competenti, insieme alle risposte delle analisi condotte sui campioni prelevati.

L'assegnatario, nel **Modello 4**, dovrà dichiarare quanti capi ha ricevuto fino a quel momento, prima di poter ricevere la/le carcassa/e.

La carne della/e carcassa/e potrà essere utilizzata esclusivamente per autoconsumo da parte dell'assegnatario.

Le spese per le analisi obbligatorie, per ricerca di Trichinella spp. rimangono a carico dell'assegnatario/i della/e carcassa/e. Inoltre, le carni derivanti dalla carcassa dovranno essere consumate esclusivamente per autoconsumo dall'assegnatario/i stesso/i.

In questo caso, il contributo per l'eviscerazione del capo e il rimborso chilometrico non saranno riconosciuti.

La GGVV dovrà trasmettere una copia, anche fotostatica, del/i Modello/i 4 rilasciato/i, una volta Assegnata la/le carcassa/e, all'ATC n.5 Firenze Sud.

Tutte le carcasse di ungulati che provengono dalle varie modalità di interventi di controllo eseguibili su tutto il territorio regionale toscano concorrono al raggiungimento del numero massimo previsto dalla normativa vigente in termini di carcasse assegnabili (4 capi/anno/assegnatario). Raggiunto tale limite per persona fisica, non sarà più possibile applicare quanto previsto in questo comma b per il soggetto in oggetto.

- III) Consegnarla al CRS per essere successivamente conferita al CLS, oppure, se le condizioni lo permettono, direttamente al CLS per essere ceduta al CLS stesso e ottenere il 70% dell'importo di vendita.

Il percorso della carcassa riconosciuta alla GGVV, in questo caso, dovrà essere comunicato dalla GGVV stessa all'ATC n.5 Firenze Sud, in modo che l'ATC n.5 Firenze Sud sia a conoscenza del fatto che il 70% del ricavato della carcassa ceduta al CLS dovrà essere trasferito all'assegnatario mediante bonifico alla GGVV.

In questo caso, il contributo per l'eviscerazione del capo e il rimborso chilometrico non saranno riconosciuti. La GGVV dovrà trasmettere una copia, anche fotostatica, del/i Modello/i 2-bis rilasciato/i, una volta conferita al CRS, all'ATC n.5 Firenze Sud per riscontro contabile economico.

4. Per interventi condotti in girata e braccata, il totale delle carcasse risultanti sarà ripartito dalla GGVV e/o dagli agenti di PG stessa/i nella misura del 40% all'ATC n.5 Firenze Sud ed il 60% alla GGVV, se presente, insieme agli operatori art.37 partecipanti all'intervento e/o la squadra di caccia al cinghiale. La ripartizione sarà effettuata in base al peso eviscerato delle carcasse, distribuito proporzionalmente rispetto alle diverse classi di peso. Non è previsto un contributo per la eviscerazione del/i capo/i, né un rimborso chilometrico, poiché tali contributi/spese sono compensati/e dalla ripartizione dei capi al 60%.

Nel caso in cui le carcasse risultanti dall'intervento siano due o meno, il 100% delle carcasse può spettare alla GGVV, se presente, insieme agli operatori art. 37 partecipanti all'intervento e/o alla squadra di caccia al cinghiale.

La GGVV e gli agenti di PG, insieme agli operatori art.37 partecipanti all'intervento e/o la squadra di caccia al cinghiale, può/possono decidere come destinare la percentuale delle carcasse risultanti dall'intervento a loro spettanti secondo una delle seguenti modalità:

- 1) Le carcasse devono essere consegnate al CRS per poi essere trasferite al CLS. In alternativa, se vi sono le condizioni necessarie, possono essere consegnate direttamente al CLS. A seguito delle analisi sanitarie, le cui spese saranno a carico dell'ATC n.5, le carcasse potranno essere ritirate in coppie di due mezzene imballate. Il ritiro potrà essere effettuato dalla GGVV presso il CLS di riferimento, oppure da personale designato dalla stessa. Gli accordi per le modalità di ritiro presso il CLS saranno a carico della GGVV o della persona incaricata.

La carne risultante dalle suddette mezzene potrà essere utilizzata esclusivamente nella forma dell'autoconsumo.

La GGVV, o se presenti gli operatori di P.G., potrà/potranno assegnare le mezzene certificate della/e carcassa/e nella sua disponibilità ad un singolo cacciatore, o più cacciatori in base all'esito dell'intervento, abilitato/i ai sensi dell'art.37 partecipante/i all'intervento/i, ed a rotazione nei vari interventi alternando l'assegnazione ai partecipanti.

La/le carcassa/e riconosciuta/e alla GGVV, insieme agli operatori art.37 partecipanti all'intervento e/o la squadra di caccia al cinghiale, dovranno essere indicate nella sezione apposita del modello di accompagnamento (**Modello 2 Bis delle Linee Guida Regionali**), in modo da comunicare al CLS la procedura da seguire per le altre carcasse cedute spettanti all'ATC n.5.

Le restanti carcasse dovranno essere avviate ai Centri di Raccolta Selvaggina dell'ATC n.5 Firenze Sud.

Tutte le carcasse di ungulati che provengono dalle varie modalità di interventi di controllo eseguibili su tutto il territorio regionale toscano concorrono al raggiungimento del numero massimo previsto dalla normativa vigente in termini di carcasse assegnabili (4 capi/anno/assegnatario). Raggiunto tale limite per persona fisica, non sarà più possibile applicare quanto previsto in questo comma a per il soggetto in oggetto.

Nel **Modello 2 Bis delle Linee Guida Regionali** sarà onere della GGVV provvedere a compilare la sezione dedicata a identificare il ricevente/i della/e carcassa/e suddetta/e, che ai fini della normativa vigente diventa/no ASSEGNATARIO/I, e verificare se, il destinatario della carcassa, nel proprio storico, abbia raggiunto il numero massimo, di carcasse assegnabili, previsto dalla normativa vigente (4 capi/anno/assegnatario). L'assegnatario, nel **Modello 2 Bis**, dovrà dichiarare quanti capi ha ricevuto fino a quel momento, prima di poter ricevere la/le carcassa/e. La GGVV dovrà trasmettere una copia, anche fotostatica, del/i Modello/i 2-bis rilasciato/i, una volta conferita al CRS, all'ATC n.5 Firenze Sud per riscontro contabile economico.

- II) Tenersi la/le carcassa/e, oppure consegnarla/e ad uno o più dei cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 partecipanti all'intervento/i. In quest'ultimo caso, sia la GGVV che gli operatori in art.37 diventano ASSEGNATARI del capo di selvaggina selvatica grossa abbattuta.

La GGVV ha l'onere di verificare se il soggetto destinatario ha già raggiunto il limite massimo di carcasse assegnabili, come stabilito dalla normativa vigente (4 capi/anno/assegnatario).

La cessione del capo verrà effettuata dalla GGVV mediante il **Modello 4 delle Linee Guida Regionali**, compilato in tutte le sezioni necessarie. Il modello compilato e sottoscritto dovrà essere conservato dall'assegnatario ed esibito, su richiesta, dagli organi competenti, insieme ai risultati delle analisi condotte sui campioni prelevati.

Nel Modello 4, l'assegnatario, dovrà dichiarare quanti capi ha ricevuto fino a quel momento prima di poter ricevere ulteriori carcasse.

Le spese per le analisi per ricerca di Trichinella spp. rimangono a carico dell'assegnatario/i della/e carcassa/e. Inoltre, le carni derivanti dalle carcasse dovranno essere consumate esclusivamente in autoconsumo dall'assegnatario/i stesso/i.

La GGVV dovrà trasmettere una copia, anche fotostatica, del/i Modello/i 4 che ha rilasciato una volta assegnata la/le carcassa/e all'ATC n.5 Firenze Sud.

Tutte le carcasse di ungulati derivanti dalle varie modalità di interventi di controllo eseguibili su tutto il territorio regionale toscano contribuiscono al raggiungimento del numero massimo stabilito dalla normativa vigente per le carcasse assegnabili (4 capi/anno/assegnatario). Raggiunto tale limite per ciascun assegnatario non sarà più possibile applicare quanto previsto in questo comma b per il soggetto in questione.

- III) Consegnare la/e carcassa/e al CRS successivamente per poi trasferirla al CLS, o se le condizioni lo permettono, direttamente al CLS, per consentire l'accesso al 70% dell'importo di cessione della stessa/e. Il percorso della/e carcassa/e riconosciuta/e alla GGVV, insieme agli operatori art.37 partecipanti all'intervento e/o la squadra di caccia al cinghiale, dovrà/dovranno essere comunicato dalla GGVV all'ATC n.5. In questo modo, il 70% del ricavato della/e carcassa/e ceduta/e al CLS sarà trasferito dall'ATC n.5 alla squadra di caccia al cinghiale tramite bonifico bancario.

Nel caso in cui una squadra sia composta solo da operatori art.37, senza una prevalenza di una squadra di caccia al cinghiale riconosciuta, per gli interventi condotti in Territorio a Caccia Programmata (TCP), ZRC, ZRV e altri tipi di Istituti Pubblici o Divieti, non si applica quanto previsto in questo comma c in termini di rimborso economico derivante dalla cessione delle carcasse.

Il percorso indicato in questo comma c) dovrà essere comunicato da parte della GGVV che ha trovato l'accordo col Responsabile della Squadra al cinghiale, mediante mail scritta trasmessa all'ATC n.5 Firenze Sud.

Nel caso in cui la squadra non abbia l'IBAN per ricevere l'importo del bonifico, o vi siano altre casistiche non previste, il Presidente della squadra comunicherà le modalità per ricevere tale rimborso economico. L'ATC n.5 Firenze Sud si riserva il diritto di valutare la proposta fornita prima di effettuare la liquidazione del contributo. Qualora non vi siano i presupposti per usufruire di quanto previsto nel presente comma, sarà possibile fare riferimento ai commi a) o b) del presente articolo.

Nel caso in cui, a seguito di un intervento in girata o braccata, gli ungulati non vengano eviscerati dalla squadra, indipendentemente dalla sua composizione (sia con prevalenza di una squadra di caccia al cinghiale riconosciuta, che con raggruppamento di soli operatori ai sensi dell'art.37), la quantità di carcasse assegnabili secondo le modalità riportate nel punto 4 non potrà superare il 25%.

La GGVV dovrà trasmettere una copia, anche fotostatica, del/i Modello/i 2-bis rilasciato/i, una volta conferita al CRS, all'ATC n.5 Firenze Sud per riscontro contabile economico.

5. per ciascun capo abbattuto all'aspetto, e conferito dalla GGVV e dagli operatori art.37 partecipanti all'intervento ai Centri di Raccolta Selvaggina e/o Centri di Lavorazione Selvaggina, l'ATC n.5 Firenze Sud mette a disposizione un fondo economico specifico. Questo fondo copre la trattazione ed eviscerazione delle carcasse, oltre alle attività proprie dei CRS (apertura, chiusura, conferimenti CLS, ecc...). Il fondo economico rientra tra le attività convenzionate con le Associazioni Venatorie e Agricole Provinciali aderenti. Tuttavia, nel caso di GGVV e operatori art. 37 afferenti ad Associazioni Venatorie e Agricole non aderenti alla convenzione stipulata con ATC n.5 Firenze Sud, e/o di soci propri non aderenti, non è previsto alcun tipo di riconoscimento economico.

6. Per ciascun capo abbattuto, la GGVV deve acquisire una foto della testa dell'animale prelevato, con il contrassegno chiaramente visibile, da conservare a disposizione della Polizia Provinciale per tutto l'anno solare.

C. Le carcasse degli Ungulati abbattuti durante interventi di controllo condotti in maniera autonoma ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 da parte di Proprietari o Conduttori del fondo come "Soggetto Responsabile" all'interno dei fondi stessi (I fondi possono ricadere negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della L.R. 3/94, nonché nel territorio a caccia programmata per la tutela delle produzioni agricole), possono essere destinate, nell'ambito del coordinamento dell'attività di conferimento delle carcasse degli animali di cui al punto A della presente deliberazione:

1. per gli interventi di controllo condotti all'aspetto dall'agricoltore, può essere riconosciuto il secondo capo di ogni due abbattuti ai Centri di Raccolta Selvaggina, quale rimborso delle spese sostenute per gli interventi precedenti.

Il Proprietario/Conduttore può disporre della carcassa riconosciuta nel seguente modo:

l) Consegnare la carcassa al CRS per essere successivamente trasferita al CLS. Dopo le analisi sanitarie (le cui spese rimangono a carico dell'ATC n.5) la carcassa potrà essere ritirata in 2 mezzene imballate. Il ritiro può essere effettuato dall'agricoltore stesso presso il CLS di riferimento o da personale da lui indicato ma rimanendo sempre lui l'assegnatario della carcassa.

La carne delle mezzene può essere utilizzata solo per autoconsumo da parte del Soggetto Responsabile.

La carcassa riconosciuta al Proprietario/Conduttore dovrà essere indicata nell'apposita sezione apposita nel modello di accompagnamento (**Modello 2 Bis delle Linee Guida Regionali**) per comunicare al CLS la procedura da seguire rispetto alle altre carcasse di spettanza dell'ATC n.5.

Le restanti carcasse dovranno essere inviate ai Centri di Raccolta Selvaggina dell'ATC n.5 Firenze Sud. In questo caso, non saranno riconosciuti né il contributo per l'eviscerazione del capo né il rimborso chilometrico. Il Soggetto Responsabile dovrà trasmettere una copia, anche fotostatica, del/i Modello/i 2-bis rilasciato/i, una volta conferita al CRS, all'ATC n.5 Firenze Sud per riscontro contabile economico.

Tutte le carcasse di ungulati che provengono dalle varie modalità di interventi di controllo eseguibili su tutto il territorio regionale toscano concorrono al raggiungimento del numero massimo previsto dalla normativa vigente in termini di carcasse assegnabili (4 capi/anno/assegnatario). Raggiunto tale limite per persona fisica, non sarà più possibile applicare quanto previsto in questo comma a per il soggetto in oggetto.

2. per ogni capo abbattuto all'aspetto e conferito dal Proprietario/Conduuttore ai Centri di Raccolta Selvaggina e/o al Centro di Lavorazione Selvaggina, l'ATC n.5 Firenze Sud per la trattazione ed eviscerazione delle carcasse, oltre all'attività proprie inerenti i CRS (apertura, chiusura, conferimenti CLS, ecc...), prevede un fondo economico specifico incluso tra le attività convenzionate con le Associazioni Agricole Provinciali aderenti. Tuttavia, per gli agricoltori appartenenti ad Associazioni Agricole non aderenti alla convenzione stipulata con ATC n.5 Firenze Sud, e/o per i soci non aderenti, non è previsto nessun tipo di riconoscimento economico.
3. Per ciascun capo abbattuto, la GGVV deve acquisire una foto della testa dell'animale prelevato, con il contrassegno chiaramente visibile, da conservare a disposizione della Polizia Provinciale per tutto l'anno solare.
- D. Il ricavato derivante dagli ungulati conferiti ai Centri di Raccolta individuati dall'ATC che sono stati abbattuti all'interno di istituti pubblici di competenza dell'ATC n.5 Firenze Sud come ZRC e ZRV, seguendo le procedure stabilite nella presente deliberazione, viene destinato per il 70% ad un fondo riservato all'acquisto di fauna selvatica, da immettere nei comuni rientranti nella competenza territoriale dell'istituto/i.
- E. La G.G.V.V./Proprietario e/o Conduuttore devono avvisare, di norma, almeno 48 ore prima dell'intervento il Responsabile o uno dei Referenti del Centro di Raccolta più vicino, per accertare la disponibilità di spazio nella cella frigo e concordare l'orario di consegna.
Nel caso di problematiche al conferimento delle carcasse, i soggetti sopra citati saranno ricontattati per riorganizzare le modalità dell'intervento. Per quanto riguarda le attività di cattura mediante trappole, la G.G.V.V. deve avvisare i Responsabili indicati, almeno 48 ore prima dell'apertura trappola, per gestire l'arrivo delle carcasse all'interno del CRS.
- F. Chi partecipa agli interventi a vario titolo (art.37, ecc...) e i membri dei comitati degli istituti pubblici ZRV e ZRC devono occuparsi del recupero, eviscerazione e trasporto, quando non è possibile usare i mezzi dell'ATC n.5 Firenze Sud. Devono portare le carcasse al più vicino Centro di Raccolta dell'ATC o al Centro di Lavorazione di Selvaggina indicato dall'ATC se ci sono le condizioni necessarie, sotto la responsabilità della GGVV. Chi trasporta le carcasse, deve consegnare il Modello di Accompagnamento Carni compilato in duplice copia e sottoscritto dalla GGVV responsabile dell'intervento.
- G. La normativa vigente per il trasporto delle carcasse abbattute, a seguito dell'intervento, presso il Centro di Raccolta, o presso il Centro di Lavorazione Selvaggina (nel caso di vicinanza al luogo di abbattimento indicato dall'ATC), non prevede che il mezzo debba avere particolari autorizzazioni o che debba essere refrigerato. Anche il trasportatore non necessita di autorizzazioni specifiche. È obbligatorio avere a disposizione il Modello di Accompagnamento Carni firmato dalla GGVV / Proprietario e/o Conduuttori responsabili dell'intervento. Le GGVV / Proprietario e/o Conduuttori, i partecipanti all'intervento ed i responsabili degli istituti pubblici ZRV e ZRC devono comunque impegnarsi a rispettare regole generali per il buon mantenimento delle carcasse, al fine di evitare il deterioramento della carne dei capi abbattuti.
È essenziale che il trasporto al CRS/CLS avvenga nel più breve tempo possibile, rispettando le più elementari regole igieniche-sanitarie.
- H. Il servizio diurno è quello che si svolge nella fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 21:59.

- I.** Per motivi di riscontro contabile, è necessario annotare sul/sui Modello/i di Accompagnamento Carni il peso della carcassa eviscerata, misurato con dinamometro in dotazione al CRS (se conferita ad un CRS). Nel caso in cui la/le carcassa/e non transiti/no per un CRS, dovrà comunque essere annotato il peso della carcassa eviscerata sul/sui Modello/i di Accompagnamento Carni appositi. Se tale informazione non viene riportata, non sarà riconosciuto nessun contributo previsto dalle specifiche delibere per la trattazione della carcassa da parte degli operatori che ne hanno diritto. Comunque per riscontro contabile sarà assunto come peso eviscerato il valore ricavato dal peso intero riportato nella Scheda Giornaliera della Polizia Provinciale, ridotto di un valore forfettario del 30%. Tale annotazione è di competenza degli operatori degli interventi di controllo e dei Responsabili/Referenti dei CRS.
- J.** Il Registro di Carico e Scarico delle carcasse è disponibile per la compilazione presso il Centro di Raccolta Selvaggina (CRS). La compilazione è richiesta sia da parte degli organi di P.G. che di G.G.V.V./Proprietari o Conduuttori, ciascuno per le proprie competenze.
Gli operatori responsabili degli interventi di controllo devono depositare le carcasse all'interno della cella e compilare i campi (1,2,3,4,5,6,7,8) del registro. Inoltre, devono inviare un SMS/Messaggio WhatsApp al Responsabile/Referente del CRS, anche nel caso di assenza di quest'ultimo, , per certificare la presa in carico delle carcasse abbattute presso il CRS. Le carcasse saranno trattate nel più breve tempo possibile. I campi rimanenti identificati nel Registro suddetto individuati dai numeri (9-10-11-12-13) devono essere compilati dal Responsabile o dai Referenti del CRS.
Il Responsabile ed i Referenti sono elencati negli allegati delle convenzioni appositamente stipulate per i CRS.
- K.** Le carcasse che verranno scartate, sia parzialmente che totalmente, dal CLS per motivi non imputabili o imputabili all'ATC n.5 Firenze Sud, non potranno essere conteggiate per eventuali rimborsi economici a favore di GGVV / Proprietari o conduuttori di fondi. Analogamente, tale procedura si applica a carcasse che verranno ritirate da GGVV come parziale rimborso per l'intervento.
- L.** L'ATC n. 5 Firenze Sud prevede un contributo per le spese veterinarie sostenute dal proprietario nel caso in cui, durante interventi di controllo con modalità di Braccata o Girata, uno o più cani subiscano ferite a causa di contatti ravvicinati con i selvatici.
Per ottenere il contributo, il proprietario del cane deve presentare una richiesta scritta all'ATC, indicando in modo sommario l'accaduto, specificando il luogo e la data dell'evento. Alla richiesta devono essere allegati: il cedolino con i massimali previsti dalla propria assicurazione, la ricevuta di accredito del rimborso ricevuto dall'assicurazione, la documentazione redatta dal veterinario che attesti le lesioni riportate dal cane, la fattura delle spese veterinarie, il codice IBAN su cui deve essere versato il contributo.
L'ATC, ricevuta l'istanza, potrà richiedere agli organi di Polizia Giudiziaria (P.G.) e/o ai Guardie Giurate Venatorie Volontarie (G.G.V.V.) un rapporto sulle circostanze dell'accaduto.

L'ATC, una volta acquisita la documentazione di cui sopra, valuterà le richieste pervenute e deciderà se autorizzare o meno l'erogazione del contributo, che sarà erogato tramite bonifico bancario, fino ad un massimale di € 300,00 per cane.

In caso di diniego dell'assicurazione all'erogazione del premio o qualora i cani coinvolti non siano assicurati e in ogni altra situazione in cui non venga rispettato quanto sopra riportato, l'ATC n.5 Firenze Sud non applicherà le disposizioni previste dall' art. L della presente deliberazione.
- M.** Per lo smaltimento dei visceri è necessario rispettare quanto previsto dalla Normativa Vigente.

N. I CRS dell'ATC n.5 Firenze Sud possono essere utilizzati anche per depositare i capi prelevati da cacciatori privati in caccia di selezione e dalle squadre per la caccia in braccata al cinghiale. Tutti gli animali che stazionano all'interno della cella refrigerata devono essere interi (non spezzati) e muniti di contrassegno che ne identifichi la provenienza. Per utilizzare il CRS in questa situazione, è necessario prendere accordi sia con ATC n.5 Firenze Sud, sia col Responsabile/Referente del CRS.

O. I CRS dell'ATC n.5 Firenze Sud possono essere utilizzati anche da Istituti Privati per l'attività di controllo (Art.37). Per l'utilizzo del CRS da parte di Istituti Privati, devono essere stipulati accordi con ATC n.5 Firenze Sud.

P. il trentesimo capo di ogni 30 abbattuti dagli agenti della Polizia della Città Metropolitana di Firenze, conferiti ad uno stesso CRS, può essere assegnato ai volontari appartenenti al CRS stesso.

Dopo che il capo è passato per il CRS ed è stato consegnato al CLS, dove saranno effettuate le analisi sanitarie richieste dalla normativa vigente e le operazioni di sezionamento delle mezzene, oltre ad insacchettamento ed inscatolamento, sarà disponibile per il Responsabile del CRS come parziale rimborso delle attività svolta.

Tutte le carcasse di ungulati che provengono dalle varie modalità di interventi di controllo eseguibili su tutto il territorio regionale toscano concorrono al raggiungimento del numero massimo previsto dalla normativa vigente in termini di carcasse assegnabili (4 capi/anno/assegnatario). Raggiunto tale limite per persona fisica, non sarà più possibile applicare quanto previsto in questo articolo per il soggetto in oggetto.

La carne risultante dalle mezzene suddette potrà essere utilizzata esclusivamente per autoconsumo.

La presente deliberazione immediatamente eseguibile e sostituisce qualsiasi altra precedente deliberazione in materia.

F.to in originale

Il Presidente
Mauro Dainelli

Il Segretario
Chiara Gensini